

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	276
Sulla missione svolta a Durban dal 6 al 9 dicembre 2011	276
ALLEGATO (Sulla missione svolta a Durban dal 6 al 9 dicembre 2011)	285

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Prof. Michele Giugliano e del Prof. Massimo Federico, in qualità di esperti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi	277
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti delle società Solon Spa e Seci Energia S.p.A. (Svolgimento e conclusione)	277

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 216/2011: Proroga di termini previsti dalle disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e rinvio)	277
AVVERTENZA	284

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto-Repubblicani-Azionisti, è entrato a far parte

della Commissione il deputato Aurelio Salvatore Misiti.

Sulla missione svolta a Durban dal 6 al 9 dicembre 2011.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 gennaio 2012.

Audizione del Prof. Michele Giugliano e del Prof. Massimo Federico, in qualità di esperti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti delle società Solon Spa e Seci Energia S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Wojciech SWIETOCHOWSKI, *presidente e amministratore delegato di Solon S.p.A.*, Raimondo CINTI, *presidente e amministratore delegato di Seci Energia S.p.A.*, e Ennio CILIBERTI, *direttore generale sviluppo di Seci Energia S.p.A.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Guido

DUSSIN (LNP), Gianluca BENAMATI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ermete REALACCI (PD) Armando DIONISI (UdCpTP) e Salvatore MARGIOTTA, *presidente*.

Wojciech SWIETOCHOWSKI, *presidente e amministratore delegato di Solon S.p.A.*, Raimondo CINTI, *presidente e amministratore delegato di Seci Energia S.p.A.*, e Ennio CILIBERTI, *direttore generale sviluppo di Seci Energia S.p.A.*, forniscono ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiarata, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 15.20.

D.L. 216/2011: Proroga di termini previsti dalle disposizioni legislative.

C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, fa presente che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di esame in sede referente presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Il provvedimento reca numerose disposizioni di competenza della VIII Commissione. La prima di esse, recata dall'articolo 3 del provvedimento d'urgenza in esame, posticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'effettuazione delle verifiche sismiche previste dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 248 del 2007, da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Ricorda, peraltro, che tali verifiche, che avrebbero dovuto svolgersi entro 5 anni dall'emanazione dell'O.P.C.M. n. 3274 del 2003 (recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 della medesima ordinanza.

Sottolinea, inoltre, che nella relazione illustrativa del provvedimento d'urgenza si segnala che l'attività di censimento avviata negli ultimi anni ha contribuito a un'attività di sensibilizzazione nell'ambito delle verifiche sismiche consentendo la trasmissione, al Dipartimento della protezione civile, di dati relativi al censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti, di circa 36.000 schede con la previsione di un raddoppio del numero complessivo di tali schede. A seguito di tale iniziativa sono state rilevate numerose lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto riguarda gli edifici e le opere di interesse strategico e di rilevante interesse per finalità di protezione civile.

La seconda proroga recata dall'articolo 3 in commento posticipa, invece, al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2004, per l'individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti

o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base delle previsioni della citata O.P.C.M. n. 3274 del 2003.

Ricorda che, sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, oggetto di proroga per effetto della disposizione in commento, il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 dicembre 2012, dovrà procedere – a norma dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011 – all'individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione.

Passando al successivo articolo 5 del decreto-legge in esame, fa presente che esso dispone la proroga di un mese, cioè al 31 gennaio 2012, del termine fissato dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, la proroga si rende necessaria, in quanto non si sono ancora perfezionate le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 (trasferimento, con apposito D.P.C.M., della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, previa intesa con la regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile o a soggetto privato) e dall'articolo 14 del successivo decreto-legge n. 78 del 2010 (piano di stabilizzazione finanziaria da parte del Presidente della regione Campania, in qualità di commissario *ad acta*, anche per l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale del FAS), nonché in considerazione della definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto che prevede anche una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato.

L'articolo 11 del decreto-legge in esame contiene una articolata serie di disposizioni di proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di infrastrutture e trasporti. Rientrano nell'ambito di competenza della VIII Commissione le disposizioni contenute negli ultimi due commi (commi 5 e 6), che prorogano taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita e disciplinata dai commi da 1 a 10 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011. Ricorda che detto articolo 36 ha ridefinito l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della citata Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e, per l'altro, con la trasformazione di ANAS Spa in società in house del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Tale nuova disciplina nasceva dall'esigenza di far cessare la commistione, in ANAS Spa, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario *ex lege* della rete stradale di interesse nazionale. Ricorda, altresì, che, ai sensi dello stesso articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia medesima è attribuito al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF.

Ciò detto, rileva che il comma 5 dell'articolo 11 del provvedimento d'urgenza in esame, prevede che, fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS Spa.

Al riguardo, riferisce in primo luogo che la relazione tecnica precisa che ciò consente lo svolgimento di talune funzioni, quali ad

esempio la vigilanza sui cantieri, sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione, l'approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale.

Ritiene che sia opportuno valutare la possibilità di integrare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 11 in commento con le disposizioni recate dal più volte citato articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, atteso che l'articolo 36, per quanto riguarda lo statuto, nulla prevede circa la data della sua adozione e sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e gli altri uffici di ANAS Spa ovvero gli uffici di amministrazioni dello Stato, le cui competenze sono attribuite all'Agenzia.

Lo stesso comma 5 reca, inoltre, un'ulteriore norma secondo la quale, nel caso in cui lo statuto dell'Agenzia e il D.P.C.M. relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia (previsto dal citato articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011), non vengano adottati entro il 31 marzo 2012, si procede alla soppressione dell'Agenzia e al trasferimento delle relative attività e funzioni, a decorrere dal 1° aprile 2012, al MIT, che rimane titolare delle risorse finanziarie previste per tale personale e a cui vengono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali. Segnala l'opportunità di soprassedere sulla disciplina da applicare in caso di mancato rispetto del termine di adozione dello statuto, considerato che appare necessaria una definizione organica dell'assetto delle competenze in materia autostradale stradale necessaria anche alla luce dell'istituzione dell'Autorità di regolazione in materia di trasporti.

Il comma 6 dell'articolo 11 prevede invece che il subentro dell'Agenzia ad Anas Spa nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2012 come previsto nel testo previgente del comma 4 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Conseguentemente, in forza di quanto disposto dallo stesso comma 4, secondo periodo, dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari, il riferimento fatto ad Anas Spa, quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia.

La relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame precisa, peraltro, che quest'ultima proroga è coerente con le modifiche da ultimo apportate dal decreto-legge n. 201 del 2011, che ha differito, all'articolo 22, comma 9-*bis*, il termine per la cessione a Fintecna Spa delle partecipazioni detenute da ANAS Spa nelle società co-concedenti.

Al riguardo, rileva tuttavia che sarebbe opportuno valutare la possibilità di modificare il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di rendere coerente tale disposizione con la novella apportata dal comma in esame; si potrebbero pertanto sostituire le parole: «a decorrere dalla medesima data» con le parole: «a decorrere dalla data di subentro».

Segnala che l'articolo 12 dispone la proroga di un anno – e dunque fino al 31 dicembre 2012 – del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta.

L'articolo 13 del provvedimento d'urgenza in esame reca una serie di proroghe in materia ambientale. Il comma 1 esclude, fino al 31 dicembre 2012, l'applicazione ai presidenti degli enti parco di cui alla legge n. 394 del 1991 della disposizione recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativa alla riduzione dei costi degli organi collegiali. Al riguardo, ricorda che tale disposizione prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la

titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; che essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; che qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Segnala, poi, la particolare rilevanza della proroga contenuta nel comma 2 dell'articolo in commento che differisce di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni. Ricorda, altresì, che, decorso il termine citato, secondo quanto previsto dal comma 186-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, saranno soppresse le Autorità istituite (dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006) in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) sarà da considerare nullo; le regioni attribuiranno con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006; saranno comunque abrogati gli articoli sopra citati.

Su questo punto, ritiene utile segnalare che nella relazione illustrativa si segnala che la soppressione delle ATO, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, conseguente agli esiti referendari del giugno 2011 e alla successiva introduzione di una nuova disciplina riguardante i servizi pubblici locali (che, tuttavia, non si applica al servizio idrico) da parte dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento generando un blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico.

Rammenta altresì che l'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha soppresso l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 70 del 2011, trasferendo le relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta eccezione per le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del servizio idrico che sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Premesso che è imprescindibile definire un assetto normativo in materia di regolazione delle risorse idriche rispettoso dell'esito referendario, richiama altresì l'attenzione sulla necessità di addivenire – soprattutto con riferimento ai servizi dell'acqua e dei rifiuti – alla definizione, nelle regioni che non hanno ancora provveduto, delle competenze delle sopresse AATO.

Il comma 3 dell'articolo 13 dispone lo slittamento dal 9 febbraio al 2 aprile 2012 del termine per l'entrata in operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Ricorda in proposito che l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, oltre a fissare al 9 febbraio 2012 la data di entrata in funzione del SISTRI, aveva introdotto anche una serie di norme volte ad agevolarne la progressiva entrata in operatività. Ricordo, inoltre, che con il DM 12 novembre 2011 è stato prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione SISTRI (cd. «Mudino») relativa al 2011, mentre il 30 dicembre 2011 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il DPCM 23 dicembre 2011 recante approvazione del modello unico ambientale (Mud) per l'anno 2012.

Il successivo comma 4 proroga, invece, al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010 che prevedeva l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che trasportano (ad una piattaforma di conferimento) o che conferiscono (ad un circuito organizzato di raccolta), in modo occasionale e saltuario, i propri rifiuti pericolosi.

A tale proposito ritiene che vada ribadita con fermezza – dopo i numerosi interventi della VIII Commissione in materia – la necessità di assicurare, in materia di tracciabilità dei rifiuti, l'attuazione della normativa sul SISTRI tenendo comunque in considerazione le criticità più volte segnalate dagli operatori, adeguando quindi gli strumenti a disposizione del Ministero per la verifica del funzionamento del sistema e garantendo comunque tempi e modalità stabili e certe.

Il comma 5 invece amplia di un anno, fino al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Al riguardo, osserva che, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, il citato articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, ha attribuito, nel corso della fase transitoria, alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, la competenza all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Ciò premesso, segnala che la disposizione di cui al comma 5 non sembra ricomprendere la proroga anche per la fase transitoria dell'accertamento e della riscossione della TARSU e della TIA, sulla quale invece bene incide la proposta di legge C. 4661 in corso di esame presso la VIII Commissione. Circa la questione della «provincializzazione» della gestione dei rifiuti in Campania, richiama fin d'ora l'attenzione della Commissione sull'esigenza di superare tale disciplina speciale ove si consideri che la stessa Corte costituzionale è stata investita della questione della legittimità costituzionale di tale di-

disciplina speciale dal TAR di Salerno che nell'ordinanza n. 1482 del 7 settembre 2011 ha affermato « che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe così completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene e del decoro della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione ».

Ricorda, infine, che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che la VIII Commissione, nel parere espresso su quest'ultimo decreto-legge nella seduta del 9 dicembre 2011, ha sottolineato l'opportunità di « procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto legge 195 del 2009, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria ».

Quanto alle due ultime proroghe contenute nell'articolo 13 in commento, il comma 6 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003) di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2012 il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006, di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del medesimo decreto legislativo n. 161 del 2006.

L'articolo 16 del provvedimento d'urgenza in titolo reca, quindi, disposizioni di proroga di termini in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo, grazie alle quali si rende possibile la prosecuzione e il rafforzamento degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali diretti a sostenere il programma di ricostruzione dei territori dei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.

Al riguardo, rammenta infatti che il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 39 del 2009 limitava, per il periodo 2009-2012, ai soli investimenti in via indiretta (e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili) gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo (anche in modo da garantire l'attuazione del previsto piano del Ministero delle infrastrutture per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici).

Il comma 1 dell'articolo in commento, nel consentire per il 2012 la prosecuzione da parte degli enti previdenziali dei richiamati investimenti immobiliari, ne amplia invece l'ambito di intervento, disponendo che gli investimenti immobiliari possano essere realizzati anche in forma diretta, sia pure nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In sede applicativa, inoltre, il successivo comma 2 dell'articolo in commento demanda alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (adottate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009) l'individuazione degli investimenti degli enti previdenziali effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del

tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore della cultura.

Segnala, infine, che la norma testé illustrata ha un contenuto analogo a quella di cui all'articolo 6 della proposta di legge n. 4675, attualmente all'esame della VIII Commissione insieme alle ulteriori proposte di legge nn. 3811, 3993 e 4107, tutte recanti disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

L'articolo 22 del decreto-legge in esame prevede la possibilità di una proroga delle convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, al fine di garantire continuità agli interventi a sostegno delle imprese.

L'articolo in esame, pertanto, è finalizzato a prorogare, per motivi di pubblico interesse, le convenzioni per la gestione di detti fondi agevolativi oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, solo fino alla piena operatività delle norme attuative del predetto articolo 5, comma 5-sexies, che ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine – prevedendo che vi si possa ricorrere anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali –, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in modo da garantire anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico-operativa delle agevolazioni in essere a favore delle imprese danneggiate da calamità. Resta ferma, in ogni caso, la riduzione di almeno il 10 per cento delle commissioni già prevista dalla legislazione vigente.

Le ultime due proroghe che intervengono in materie di competenza della VIII Commissione sono, infine, quelle contenute nei commi 15 e 16 dell'articolo 29 del decreto-legge in esame.

La prima di esse proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori delle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova. La seconda proroga, invece, sposta al 31 dicembre 2012 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010.

Con riferimento alla prima delle due disposizioni di proroga testé indicate (comma 15), osserva che essa è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda, per l'esattezza, i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova.

Nel segnalare che la disposizione in questione non prende in considerazione lo stato di emergenza per l'isola dell'Elba dichiarato con DPCM 25 novembre 2011, fa presente che tale disposizione non si fa luogo al rimborso di quanto già versato e che il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica, poi, limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. È infine previsto che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa di 70 milioni di euro e che, a tal fine, i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Quanto alla copertura finanziaria, fa presente che la stessa norma in commento dispone che agli oneri derivanti dalla sua applicazione, previsti, come detto, entro un limite di spesa di 70 milioni di euro, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Per l'anno 2012, il predetto Fondo è incrementato a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in commento, per l'importo corrispondente di 70 milioni di euro.

Quanto al comma 16 dell'articolo 13, ricorda che la proroga ivi prevista riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, cioè i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003.

La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF 2013, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, individuati dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 9 del 2007, disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 della medesima legge n. 9 del 2007.

Al riguardo, fa presente che si tratta dei conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. Si tratta, inoltre, dei conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dagli enti previdenziali, dalle casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai soggetti citati.

Di conseguenza, per i predetti soggetti in sede di acconto IRPEF 2013 non si

dovrà tener conto del beneficio della non concorrenza del reddito dei fabbricati alla formazione del reddito imponibile (di cui agli articoli 37 e 90 del Testo unico delle imposte sui redditi), ove essi siano locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, per cui vige la sospensione legale dell'esecuzione, per tutta la durata del periodo di sospensione (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2006). Tali redditi, dunque, ai soli fini dell'acconto IRPEF, concorreranno alla formazione dell'imponibile.

Infine, si stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga di cui al comma in esame, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo delle entrate riassegnabili alla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

Ciò premesso sulle disposizioni di competenza della VIII Commissione, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito in modo da poter valutare, in sede di predisposizione, anche i rilievi che dovessero emergere dal dibattito medesimo.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

ALLEGATO

Sulla missione svolta a Durban dal 6 al 9 dicembre 2011.

Una delegazione parlamentare delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato ha preso parte, su invito del Ministro dell'Ambiente, alla XVII Sessione della Conferenza delle Parti (COP17) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC), che ha avuto luogo a Durban, in Sud Africa, dal 28 novembre al 9 dicembre 2011.

Per il Senato sono stati designati a far parte della delegazione italiana, in qualità di osservatori, i senatori Cesarino Monti (LNP), Vicepresidente della Commissione Ambiente, e Pasquale Nessa (PDL), componente della medesima Commissione. Per la Camera hanno partecipato il Presidente della Commissione Ambiente Angelo Alessandri (LNP) e gli onorevoli Salvatore Margiotta (PD), Vicepresidente della Commissione Ambiente ed Agostino Ghiglia (PDL), componente della medesima Commissione.

L'impegno parlamentare è iniziato lunedì 5 dicembre, giorno in cui si è svolta la giornata parlamentare organizzata dall'Unione Interparlamentare. La delegazione ha altresì preso parte, sempre nella giornata di lunedì 5 dicembre, ad un incontro con Globe International, la rete parlamentare internazionale il cui obiettivo è di sensibilizzare i legislatori a dare risposte legislative comuni alle maggiori sfide ambientali.

Il 6 dicembre si sono aperti i lavori dell'*high level segment* della COP17, durante il quale hanno avuto luogo gli interventi dei Ministri competenti.

Si ricorda che la prossima Conferenza sui cambiamenti climatici COP18 avrà luogo in Qatar dal 26 novembre al 7 dicembre 2012, con la collaborazione della Repubblica di Corea, che ospiterà un incontro ministeriale preliminare ai negoziati.

GIORNATA PARLAMENTARE

I lavori si sono aperti presso lo stadio Moses Mabhida di Durban lunedì 5 dicembre con il discorso introduttivo di **Theo Ben Gurirab**, Presidente dell'Unione Interparlamentare nonché Presidente dell'Assemblea Nazionale della Namibia, il quale ha sottolineato come la giornata parlamentare abbia la finalità di incoraggiare i Parlamenti nazionali ad affrontare il problema del cambiamento climatico.

È poi intervenuto **Max Vuyusile Sisulu**, Presidente dell'Assemblea Nazionale del Sudafrica, il quale ha auspicato che i governi si impegnino per corrispondere alle aspettative di milioni di persone in tutto il mondo la cui sopravvivenza dipende dai progressi che si faranno nelle negoziazioni sui cambiamenti climatici. Ha inoltre dichiarato che dalla COP17 di Durban emergerà la reale volontà dei leader mondiali di andare oltre gli interessi strettamente nazionali e di breve termine.

Margareta Wahlström, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi derivanti dalle

calamità, si è soffermata sugli altissimi costi in termini di vite umane nelle aree soggette a catastrofi naturali ed ha sottolineato la necessità di aumentare gli investimenti per la sicurezza, che devono raggiungere le comunità locali.

In rappresentanza di Helen Clark, Presidente della United Nations Development Programme, il principale organismo di coordinamento e programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite, è poi intervenuto **Agostinho Zacarias**, coordinatore per il Sudafrica. Egli ha ricordato come il settimo fra gli obiettivi di sviluppo per il Millennio sia proprio quello di assicurare la sostenibilità ambientale. Ha inoltre dichiarato come il ruolo dei legislatori non possa essere isolato, sottolineando altresì la necessità di garantire budget adeguati per monitorare i cambiamenti climatici ed informare i cittadini e le amministrazioni locali in ordine alle attività di prevenzione necessarie per salvare le vite umane.

Al termine del dibattito è stato adottato un documento conclusivo nel quale, tra l'altro, si afferma che quella dei cambiamenti climatici è una delle più grandi sfide del nostro tempo, perché comporta impatti sulle foreste, degrado del suolo, diminuzione delle risorse alimentari, rischi per la sicurezza energetica ed idrica, per la salute umana ed animale, così come crescenti rischi di inondazione, siccità e altre calamità naturali.

Nel documento si invitano inoltre le parti a lavorare insieme per affrontare i cambiamenti climatici in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile di lungo termine, basandosi sul presupposto che ciascuna azione concordata multilateralmente debba fondarsi sul principio delle comuni ma differenziate responsabilità e delle rispettive capacità.

Nel sollecitare le parti a trovare soluzioni durevoli ed a stabilire un accordo equo, ampio e legalmente vincolante, nonché a creare una efficace struttura internazionale cui partecipino tutte le maggiori economie, si sottolinea, tra l'altro, la necessità di assicurare supporto ai paesi in via di sviluppo nell'attuazione dei loro piani di adattamento.

SECONDO RAPPORTO DI GLOBE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN 17 PAESI

Il 5 dicembre ha avuto luogo presso the Old Court House a Durban, alla presenza di Christiana Figueres, Segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la presentazione da parte del presidente di Globe International, Lord Deben, ex segretario di Stato all'ambiente del Parlamento britannico, del secondo rapporto di Globe sulla legislazione in materia di cambiamenti climatici.

Dallo studio compiuto su 17 paesi si evince che 10 di essi (Australia, Brasile, Cina, Unione Europea, Germania, Indonesia, Messico, Sudafrica, Corea del Sud e Regno Unito) hanno compiuto significativi progressi nel 2011, nonostante il contesto economico difficile (*vedi allegato*). Ciò dimostra che gli Stati non considerano più la sfida dei cambiamenti climatici come la condivisione di un carico

globale, in presenza di governi che tentano di minimizzare il loro ruolo, ma che ritengono la legislazione sul cambiamento climatico come un interesse fortemente nazionale.

Nel documento si afferma che la legislazione nazionale non si sostituisce a un'azione concertata a livello internazionale, ma può facilitare il cammino verso un accordo internazionale. L'azione legislativa a livello nazionale è un prerequisito fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo finale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ovvero la stabilizzazione della concentrazione dei gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da poter prevenire una pericolosa interferenza antropica con il sistema climatico. La legislazione nazionale crea il quadro giuridico per misurare, riferire, verificare e gestire le emissioni di carbonio, contribuisce all'evoluzione delle posizioni nazionali e funge inoltre da piattaforma per una più ampia collaborazione internazionale. Nessun trattato internazionale sarebbe possibile, o credibile, senza una commisurata azione legalmente vincolante a livello nazionale.

Si riporta di seguito un abstract relativo ai progressi compiuti nel 2011 – nei paesi presi in esame dallo studio di Globe – dal punto di vista delle misure per fronteggiare i cambiamenti climatici.

Table 2: Sectoral Coverage of Legislation

Country	Pricing carbon	Energy Efficiency	Renewable Energy	Forestry	Other Land Use	Transport	Adaptation
Australia		X	X	X	X		X
Brazil	X	X	X		X	X	O
Canada			O	X	X	X	
China			X	X	X	X	X
EU			X	O	O	X	O
France	X				O	X	X
Germany						X	
India				X	X	X	X
Indonesia	X	X	X		X	X	X
Italy	X		X	O		X	
Japan	X			X	X	X	
Mexico	X			X	X	O	O
Russia				O			X
South Africa	X	X				X	X
South Korea		X		X	X	X	X
UK		X				X	X
us		X		O	O	X	

L'**Australia**, dopo un lungo e acceso dibattito politico, ha completato nel novembre 2011 l'approvazione in Senato del Clean Energy Act. Il provvedimento è finalizzato all'obiettivo di lungo termine dell'Australia di ridurre le emissioni nette di gas serra dell'80 per cento rispetto ai livelli del 2000 entro il 2050, aumentando il prezzo del carbonio, inizialmente attraverso una ecotassa fissa (2012-2015) e successivamente attraverso un sistema di scambio di emissioni (simile all'Emission Trading Scheme – ETS).

In **Brasile** il progresso più significativo è stato l'attuazione di una legge che crea la Green Allowance, un sistema di incentivi per servizi ecocompatibili finalizzati a combattere la povertà ed a incentivare nel contempo la conservazione ambientale. Questo riflette un consenso emergente in Brasile su un nuovo modello di sviluppo che cerca di allineare la crescita economica con la conservazione ambientale, attraverso la promozione di una produzione sostenibile, lo sviluppo infrastrutturale, la protezione ambientale e l'inclusione sociale.

La **Cina** ha continuato a rendere pubbliche misure più dettagliate al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio nel suo dodicesimo piano quinquennale pubblicato nel marzo 2011. Il Consiglio di Stato ha approvato un pacchetto dettagliato di misure finalizzate a conseguire il 16 per cento di riduzione dell'intensità energetica (ovvero l'unità di energia per unità di prodotto interno lordo) e il 17 per cento della riduzione dell'intensità di carbonio per il periodo 2011-2015, in linea con l'impegno di ridurre l'intensità di carbonio per unità di PIL del 40-45 per cento rispetto ai livelli del 2005, entro il 2020. Il pacchetto prevede stanziamenti a livello provinciale e municipale per il raggiungimento di tali obiettivi.

Nell'**Unione Europea** la legislazione ha disciplinato le emissioni dei nuovi veicoli commerciali leggeri. È stata altresì proposta una nuova direttiva sull'efficienza energetica, che ora è all'esame del Consiglio e del Parlamento Europeo e che dovrebbe essere adottata nella primavera 2012.

A seguito della catastrofe di Fukushima, in Giappone, in **Germania** il governo ha deciso di anticipare la chiusura delle sue centrali nucleari e ha fissato il 2022 come termine ultimo per la chiusura dell'ultima centrale. La legge sull'energia atomica sarà emendata per rispondere a quest'obiettivo e la diffusione delle energie rinnovabili sarà accelerata grazie alla legge sulle fonti di energia rinnovabile. Il governo tedesco ha rafforzato il proprio impegno fissandosi come obiettivo la produzione mediante le energie rinnovabili del 35 per cento dell'elettricità consumata in Germania entro il 2020.

Nel maggio 2011, l'**Indonesia** ha compiuto un passo in avanti nel suo impegno per la riduzione di emissioni derivanti dalla deforestazione e il degrado forestale (REDD+); il presidente Yudhoyono ha infatti firmato una moratoria di due anni sulle nuove richieste di concessioni sulle foreste naturali primarie e sulle foreste torbiere, secondo quanto previsto dalla lettera di intenti per un miliardo di dollari, firmata da Norvegia e Indonesia nel maggio 2010.

In **Messico** sono stati proposti nel Congresso nuovi progetti di legge in materia di mutamenti climatici. La legge generale sulla

sostenibilità e i mutamenti climatici è stata proposta dal Partito Laburista nel giugno 2011, mentre la legge generale sui mutamenti climatici e lo sviluppo sostenibile è stata proposta dal Partito Istituzionale Rivoluzionario (PIR) nell'ottobre 2011. Tali progetti si sommano alla legge generale sui mutamenti climatici avanzata dal Partito di Azione Nazionale (PAN) nel marzo 2010, e alla legge generale sull'adattamento e la mitigazione proposta dal Partito Rivoluzionario Democratico (PRD) nel novembre 2010. GLOBE Messico ha operato per unire i principali partiti attorno ad un'unica legge che contenga i migliori elementi di ogni progetto e in seguito alla visita di Lord John Prescott nell'ottobre 2011, è stato raggiunto un accordo con i proponenti dei diversi progetti di legge per la stesura di un unico testo di legge, con l'obiettivo di portarlo al voto prima della fine del 2011.

Ad ottobre, il **Sud Africa** ha pubblicato il Libro bianco dal titolo Risposta nazionale ai mutamenti climatici. Tale documento presenta la visione del governo sudafricano per una risposta efficace ai mutamenti climatici, nonché per una transizione equa e a lungo termine verso un'economia e una società a basso tenore di carbonio e resilienti ai mutamenti climatici. Le audizioni pubbliche si sono tenute nell'ottobre e nel novembre 2011 e a breve ci sarà il voto in seno all'Assemblea nazionale.

La **Corea del Sud** nell'aprile 2011 ha reso nota una bozza della sua legge sul sistema di scambio di quote di emissioni; il progetto di legge sta seguendo l'iter parlamentare, in previsione di un'approvazione entro la fine di quest'anno. La normativa prevede che il sistema di scambio di quote di emissioni sia vincolante a partire dal 2015 e riguarderà le strutture che producono più di 25.000 tonnellate di CO₂ l'anno.

In linea con quanto previsto dalla legge sui mutamenti climatici del 2008, il **Regno Unito** nel giugno 2011 ha approvato una normativa derivata riguardante il suo ultimo « bilancio del carbonio ». Il quarto bilancio del carbonio copre il quinquennio 2023-2027 ed è basato sui tre bilanci precedenti, fissati per i periodi 2008- 2012, 2013- 2017 e 2018- 2022. Il quarto bilancio del carbonio si pone come obiettivo la riduzione, entro il 2027, del 50 per cento dei gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990, in linea con l'obiettivo di una riduzione dell'80 per cento entro il 2050. Nel 2011 sono state proposte diverse strategie volte all'attuazione di tali obiettivi.

Nonostante siano stati registrati alcuni progressi, in **Canada, Francia, India, Italia, Giappone e Russia** il processo legislativo in materia è rimasto sostanzialmente inalterato.

Negli **Stati Uniti**, il sostegno a una legislazione più esaustiva sui mutamenti climatici è svanito. Al momento è alquanto improbabile che venga proposta una legislazione esauriente sui mutamenti climatici in questa legislatura (112° Congresso). In seguito ai duri tagli alla spesa federale previsti in bilancio, sono stati cancellati i finanziamenti destinati al servizio climatico statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – Amministrazione Nazionale per gli Oceani e l'Atmosfera) e alla posizione di consigliere del presidente per l'energia e il clima. Inoltre, sono stati ridotti gli impegni già assunti

in materia di finanziamenti relativi ai mutamenti climatici. Tuttavia, l'Agenzia per la protezione ambientale ha registrato progressi per quanto riguarda la regolamentazione della CO₂, secondo quanto previsto dalla Legge sull'aria pulita, e sono in atto miglioramenti a livello di singoli stati (ad esempio per quel che riguarda lo scambio delle quote di emissioni in California).

COP 17 – HIGH LEVEL SEGMENT

L'*High level segment*, riservato ai Capi di Stato e di Governo, ai ministri e ad altri capi di delegazioni è stato inaugurato nel pomeriggio di martedì 6 dicembre presso l'International Convention Centre.

Christiana Figueres, Segretario Esecutivo dell'UNFCCC, si è soffermata sulla necessità di dare una risposta alle questioni politiche ancora irrisolte dopo la COP16 di Cancun, a fronte di una continua crescita delle emissioni di gas serra. Ha ricordato che la scelta di svolgere la COP17 in Sudafrica è dovuta al fatto che il continente africano, dove è minacciata la sopravvivenza di un numero sempre crescente di vite umane, è particolarmente vulnerabile rispetto all'impatto del cambiamento climatico: per questo la decisione di assumere iniziative comuni non è più differibile.

Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato che i problemi economici non dovrebbero distrarre dall'obiettivo finale di un accordo complessivo vincolante, aggiungendo che, sebbene questo obiettivo appaia al momento non ottenibile, le parti devono continuare a focalizzarsi su di esso e continuare a lavorare in previsione della prossima Conferenza in Qatar.

Il Presidente del Sud Africa, **Jacob Zuma**, ha spiegato che le parti, in considerazione dell'ipotesi di un secondo periodo di impegno, hanno bisogno di sapere con certezza che gli altri saranno disposti a mettere in atto un regime legalmente vincolante in un prossimo futuro e a condividere le responsabilità. Ha aggiunto che le parti necessitano altresì di finanziamenti a lungo termine. Ha auspicato infine un accordo sulla formalizzazione e l'attuazione delle promesse di riduzione delle emissioni da parte dei paesi sviluppati.

Tra le dichiarazioni della giornata del 6 dicembre, quella di **Connie Hedegaard**, Commissario europeo per il clima, la quale ha detto che l'Unione Europea è pronta ad aderire ad una seconda fase di impegno sotto il protocollo di Kyoto, che rappresenti una sorta di ponte verso il futuro, a condizione che anche gli altri paesi emettitori siano disposti a condividere nuovi accordi globali legalmente vincolanti.

Il 7 dicembre è intervenuto, tra gli altri, **Xie Zhenhua**, Vicepresidente della commissione per lo sviluppo della Repubblica popolare cinese, il quale ha dichiarato che dopo il 2020 potrà essere negoziato un documento legalmente vincolante con cinque condizioni che, tra l'altro, includono ulteriore riduzione delle emissioni di carbonio da parte delle nazioni sviluppate nella seconda fase di applicazione del protocollo di Kyoto. Complessivamente la Cina ha mantenuto posi-

zioni di ambiguità, forse per l'esistenza di un dibattito interno non ancora pienamente risolto e per la necessità di verificare i risultati del proprio impegno nel settore delle energie rinnovabili.

Per l'India è intervenuta il Ministro dell'ambiente e delle foreste **Jayanthi Natarajan**, la quale ha affermato che sussiste un divario tra il livello ambizioso richiesto dall'Unione Europea e da altri paesi sviluppati e i livelli di attuazione richiesti dai paesi in via di sviluppo. Ha aggiunto che i paesi BASIC – Brasile, Sudafrica, India e Cina – si stanno impegnando a fondo. Ha inoltre sottolineato che l'India chiede spazio per lo sviluppo del proprio popolo e l'eradicazione della povertà. Ricordando le parole di Indira Gandhi, secondo cui la povertà è la più grande fonte di inquinamento e lo sviluppo il più grande guaritore, ha invitato ad impostare i negoziati sul clima sul principio di equità. In definitiva l'India ha mantenuto posizioni intransigenti, ostacolando in particolare la definizione di un accordo sul tipo di strumento legale che dovrà assumere il nuovo sistema di regole che entrerà in vigore dopo il 2020.

L'8 dicembre ha preso la parola il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il quale ha affermato che:

«La Conferenza sta volgendo al termine e sebbene tutti noi condividiamo pienamente che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per il genere umano e per il pianeta, noi non siamo stati in grado fino ad ora di utilizzare questa comune consapevolezza per giungere ad un risultato sufficientemente ambizioso.

È ora di andare oltre, superare la discussione sul futuro del Protocollo di Kyoto e usare questa Conferenza per assicurare una solida base per la definizione di un regime per la lotta ai cambiamenti climatici che sia equo, equilibrato e credibile.

Non è intenzione del mio Paese mettere a rischio la sopravvivenza del Protocollo di Kyoto. L'Italia è pronta a fare la propria parte nell'ambito del Protocollo di Kyoto poiché riconosciamo pienamente la necessità che i Paesi sviluppati assumano la leadership. Tuttavia il solo Protocollo di Kyoto non è sufficiente a perseguire l'obiettivo dei 2°C.

A tale riguardo il mio Paese ha una chiara idea in merito al futuro del Protocollo di Kyoto: esso deve rappresentare una transizione verso un quadro di riferimento che ci permetta di rafforzare e ampliare la cooperazione per le riduzioni delle emissioni e per accelerare la transizione verso un'economia verde che, in aggiunta alla protezione del clima, promuova lo sviluppo sostenibile e contribuisca allo sradicamento della povertà nel mondo. Tale cooperazione deve essere strutturata in maniera tale da offrire opportunità a tutti i Paesi indipendentemente dalla struttura della loro economia e del loro livello di sviluppo.

In tale prospettiva l'Italia è impegnata a continuare e rafforzare la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in particolare con le piccole isole del Pacifico, i programmi multilaterali con le Agenzie delle Nazioni Unite, nonché i progetti congiunti sull'innovazione tecnologica nelle energie pulite con Cina, Brasile, Messico, Marocco, Tunisia.

Non possiamo rimanere intrappolati in un sistema globale non sicuro, inefficiente ed ad alto contenuto di carbonio. Al contrario abbiamo bisogno di una strategia per assicurare l'innovazione tecnologica nel lungo periodo cosicché la riduzione delle emissioni non si focalizzi solo sulle tecnologie esistenti, ma sulla promozione delle nuove tecnologie allo scopo di giungere alla de-carbonizzazione delle nostre economie.

Tutto ciò deve andare di pari passo con la promozione dell'adattamento nei Paesi in via di sviluppo.

Per fare ciò in modo efficace sono necessarie regole comuni e certe, nonché procedure di attuazione al fine di indirizzare gli investimenti verso una crescita a basso contenuto di carbonio e in grado di adattarsi al cambiamento climatico.

Per tale ragione la transizione dovrebbe concludersi con un quadro di riferimento legalmente vincolante, che include impegni di mitigazione – in particolare per tutte le maggiori economie – coerentemente con il principio delle responsabilità comuni, ma differenziate e le rispettive capacità.

Sappiamo che al momento il contesto politico rappresenta una seria difficoltà per il raggiungimento di tale obiettivo, tuttavia in uno scenario in evoluzione dobbiamo essere pronti e disporre degli strumenti appropriati per cogliere i progressi.

A nostro parere una roadmap che conduca verso un quadro di riferimento legalmente vincolante rappresenta lo strumento per non perderci lungo il cammino.

La *roadmap* deve essere chiara e robusta e dovrebbe includere uno scadenziario per i lavori comprensivo di una data finale.

Non ci sono scuse per non approvare tale roadmap qui a Durban.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte e siamo fiduciosi che a Durban si possa fare un ulteriore passo in avanti nella nostra comune lotta contro i cambiamenti climatici.»

È altresì intervenuto, a nome del Dipartimento di Stato americano, Todd Stern, il quale ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno lavorando per ridurre le emissioni entro il 2020 attraverso impegni a livello nazionale ed investimenti nell'ambito dell'energia pulita.

ADOZIONE DELLA DURBAN PLATFORM

L'accordo è stato raggiunto nelle prime ore di domenica 11 dicembre e costituisce una sorta di road map che verte su quattro punti principali.

Per quanto riguarda il protocollo di Kyoto è stato deciso un secondo periodo d'impegno, a partire dal 1° gennaio 2013, che avrà una funzione di « ponte » verso il nuovo trattato. La decisione è stata adottata da Unione Europea, Norvegia, Croazia, Bielorussia, Ucraina, Svizzera, Islanda, Kazakistan, Liechtenstein e Principato di Monaco, oltre a tutti gli altri paesi firmatari del protocollo. Gli impegni saranno trasformati in obiettivi e sarà stabilita la loro durata (5 oppure 8 anni) nell'ambito della prossima COP18-CMP8. È stato altresì fissato per l'Unione Europea un taglio delle emissioni fra il 20 e il 30 per cento

da realizzarsi entro il 2020. L'elemento debole di tale decisione è che restano fuori dall'accordo Stati Uniti, Canada, Russia, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, i quali hanno scelto per il momento, con varie sfumature, di non rinnovare il proprio impegno dopo il 2012.

È stato inoltre deciso che l'azione cooperativa di lungo termine (LCA), organismo sussidiario della Convenzione Onu sul clima, realizzerà gli accordi di Cancun. Saranno inoltre creati un nuovo meccanismo di mercato con modalità da definire, un registro per facilitare le azioni di mitigazione ed i finanziamenti ed un forum sulle *response measures*. Tra le decisioni di carattere tecnico vi è inoltre l'istituzione di un comitato di indirizzo sui temi dell'adattamento (Adaptation Committee).

È stato altresì dato il via libera al Fondo Verde (Green Climate Fund), che era già stato lanciato dalla Conferenza di Copenaghen per aiutare i paesi in via di sviluppo nelle azioni contro il riscaldamento globale. Il fondo rappresenterà il meccanismo finanziario della Convenzione Onu sul clima e sarà finanziato prevalentemente dai paesi industrializzati. Le risorse saranno finalizzate in maniera bilanciata alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed ai relativi progetti per adattarvi.

Nell'ottica di un nuovo accordo mondiale sul clima è stata infine approvata la Durban Platform, sulla base della quale un gruppo di lavoro appositamente costituito inizierà a lavorare da quest'anno fino al 2015 per mettere a punto un nuovo trattato globale, che entrerà in vigore dal 2020 e sarà legalmente vincolante anche per i paesi più inquinanti come Cina e India.

Complessivamente l'esito della COP17 rappresenta un passo avanti in direzione del nuovo sistema internazionale sul clima auspicato dall'Unione europea la quale, forte dell'alleanza con i paesi più vulnerabili al cambiamento climatico e del sostegno della maggioranza dei paesi parte della Convenzione, è riuscita ad avere un suo ruolo a fronte delle contraddizioni di Stati Uniti e Cina e dalle varieghe posizioni dei paesi BASIC.

Allegato

COUNTRY	TREND	JUSTIFICATION
Australia	↑	Clean Energy Act passed November 2011
Brazil	↑	Enactment of Law No. 12512/2011, a Payments for Ecosystem Services Scheme
Canada	↔	
China	↑	12 th FYP published in March 2011; action plan for delivery published Nov 2011
EU	↑	New legislation setting performance standards for light commercial vehicles
France	↔	
Germany	↑	Renewable Energy Law strengthened in 2011
India	↔	
Indonesia	↑	Presidential moratorium on new forest concessions
Italy	↔	
Japan	↔	
Mexico	↑	All-party agreement to consolidate 4 draft bills into a single piece of legislation with a vote likely by the end of 2011
Russia	↔	
S Africa	↑	White Paper launched on S Africa's National Response to Climate Change
S Korea	↑	Legislation put forward on cap and trade; vote expected in late 2011 or early 2012
UK	↑	4 th Carbon Budget approved; Energy Act 2011; Carbon Floor Price
US	↔	